

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto MONICA REGAZZI, nato a NERATE <sup>(LC)</sup> il 3/7/69, codice fiscale RGZTNC69L43F133V, e residente in MILANO, Via P. HA ANTONIAN. 1, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla assunzione della carica di **Consigliere di Amministrazione Indipendente** della **Net Insurance S.p.A.** (di seguito anche "la società") con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, visti il Regolamento IVASS n. 38/2018, la "Politica valutazione requisiti onorabilità professionalità e indipendenza", il D.M. 11 novembre 2011 n. 220, l'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), e l'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il documento congiunto di Banca d'Italia, ISVAP e CONSOB, denominato "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")",

### DICHIARA

#### REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
  - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
  - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
  - c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
  - d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

#### SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
  - a) aver svolto, nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, le funzioni di amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato);

- b) essere sottoposto al provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato (il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi; il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio);

#### REQUISITI DI ONORABILITA'

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
  - c) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - d) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
    - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - f) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal precedente punto e), salvo il caso dell'estinzione del reato (nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal precedente punto e), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno);

#### REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della Net Insurance S.p.A. e di NON essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli Amministratori della controllata Net Insurance Life S.p.A.;
- di NON essere legato alla Net Insurance S.p.A. ed alla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ovvero agli Amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di NON svolgere analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza (a tal proposito non rilevano gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo);

**DIVIETO DI INTERLOCKING EX ART. 36 D.L. "SALVA ITALIA":** (barrare la casella interessata tra le due seguenti alternative)

di NON assumere o esercitare analoga carica<sup>1</sup> in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi<sup>2</sup> e finanziari concorrenti (dove per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici);

di esercitare analoga carica in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, da ritenersi tuttavia non concorrenti in quanto non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 36 per le ragioni di seguito riportate:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### CAUSE DI SOSPENSIONE

- di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- g) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto e);
- h) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto f), con sentenza non definitiva;
- i) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- j) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

<sup>1</sup> Deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di vertice (paragrafo 3, punto 1.2 del Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap sui Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. Divieto di Interlocking)).

<sup>2</sup> Con riferimento ai soggetti operanti nel mercato assicurativo (vedi FAQ Banca d'Italia, Consob ed Isvap e Comunicazione ANIA Prot. 252 del 26 giugno 2012), sono esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi - gli agenti, i subagenti, i broker ed i produttori diretti - ad eccezione delle Banche e degli intermediari finanziari. Questi ultimi rientrano nel divieto, non solo quando operano nel mercato del credito e dei servizi finanziari, ma anche quando intervengono come intermediari di prodotti assicurativi, in concorrenza con tutte le imprese assicurative emittenti del medesimo prodotto, ivi inclusa l'impresa mandante allorché questa distribuisca anche attraverso altri canali.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all'Impresa di Assicurazione **Net Insurance S.p.A.** e all'IVASS, il venir meno del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché il sorgere di situazioni impeditive o di cause di sospensione, di cui all'articolo 148 del T.U.F., art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e al D.M. 11 novembre 2011 n. 220.

Milano, li 16/2/2021

Firma

Monica Rappetti